



20069-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Presidente -

Dott. LORENZO ORILIA

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE TEDESCO

- Consigliere -

Dott. GIANLUCA GRASSO

- Ref. Consigliere -

CONTRATTO
D'OPERA - patto di
quota lite - attività
stragiudiziale -
indebitto.

Ud. 18/01/2018 -
PU

R.G.N. 17236/2013

Rep. *Cl*

Cass. 20069

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17236/2013 proposto da:

LUIGI,

MAGDA,

TULLIOLA,

rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce al ricorso dagli avvocati Giovanni) e Giuliano I , elettivamente domiciliati in Roma, , presso lo studio dell'avvocato Federica);

U

- ricorrenti -

contro

FABRIZIO,

FRANCESCO,

ADELE,

FABIO, rappresentati e difesi in forza di procura speciale a margine del controricorso dall'avvocato Lino , elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avvocato Mario ;

185/18

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 738/2012 della Corte d'appello di L'Aquila, depositata il 26 maggio 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2018 dal Consigliere Gianluca Grasso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Federica () per delega dei difensori dei ricorrenti e Gabriella , delegata dal difensore dei controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

1. - Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2003, Luigi Tulliola e Magda I eredi dell'avv. Tullio convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, Adele in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori Francesco e Fabrizio nonché Fabio , in qualità di eredi di Giovanni chiedendo la loro condanna al pagamento della somma di € 90.379,96 o di quella minore di giustizia, oltre interessi legali.

Gli attori esponevano che con scrittura dell'11 novembre 1977 (poi rinnovata il 21 ottobre 1980) Tiberio , proprietario di un terreno in Giulianova, aveva incaricato Giovanni titolare di un'agenzia immobiliare, di risolvere le questioni relative all'occupazione del suo terreno da parte del Comune, con facoltà per il medesimo di nominare professionisti per i problemi tecnici e giuridici legati all'acquisizione del terreno da parte dell'ente e per la determinazione degli indennizzi. Tale facoltà era stata esercitata con scrittura in data 11 novembre 1977 con cui il aveva incaricato l'ing. per la parte

tecnica e quest'ultimo aveva nominato l'avv. : perché curasse la parte giuridica, con attribuzione all'ing. di un compenso pari a due terzi di quello spettante al e all'avv. la metà di quello spettante al Gli attori, inoltre, premettevano che l'ing. aveva ceduto i diritti a lui spettanti dal contratto e che in data 31 ottobre 1981 il e l'avv. : convennero di dividere tra loro, in parti uguali, il compenso complessivamente dovuto dal mandante al dandosi atto nella scrittura di aver pagato, ciascuno per la metà, quanto dovuto all'ing. , così acquisendone in parti uguali i relativi diritti. Successivamente all'espletamento del mandato professionale da parte dell'avv. gli eredi del mandante (nel frattempo deceduto) ottennero dal Comune di Giulianova, quale indennizzo per l'occupazione del terreno, la somma di lire 2.000.000.000 e agli eredi del (deceduto anch'egli) fu riconosciuta e versata - in virtù della scrittura dell'11 novembre 1997 - la somma di lire 350.000.000 di cui il 50% (pari a lire 175.000.000) di spettanza dell'avv. / che gli eredi del primo si erano rifiutati di corrispondere. Gli attori, pertanto, chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 90.379,96 o di quella ritenuta dovuta, oltre accessori, in virtù di quanto pattuito ovvero ex art. 2041 c.c.

Costituitisi in giudizio, gli eredi del eccepivano la nullità del patto in quanto dal tenore dell'accordo il compenso non risultava correlato all'attività professionale dell'avv. ma al risultato economico conseguito dal proprietario e dallo stesso con conseguente violazione del divieto del patto di quota lite di cui all'art. 2233 c.c. Aggiungevano che in virtù di un successivo accordo tra la vedova C il si era convenuto che il compenso a favore di quest'ultimo era di lire

350.000.000 e che le competenze in favore dell'avv. sarebbero state corrisposte dal Comune.

Acquisiti i documenti prodotti, con sentenza depositata il 14 giugno 2006, il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, rigettava la domanda, compensando le spese di lite.

2. - Avverso tale pronuncia, gli attori proponevano appello, chiedendone la riforma.

Si costituivano in giudizio Adele e Fabio mentre rimanevano contumaci Francesco e Fabrizio

Con sentenza depositata il 26 maggio 2012, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame.

3. - Per la cassazione della decisione della Corte d'appello hanno proposto ricorso Luigi Magda E e Tulliola sulla base di tre motivi.

Fabrizio Francesco Adele e Fabio si sono costituiti con controricorso.

In prossimità dell'udienza le parti costituite hanno depositato una memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233, comma 3, c.c., anche in relazione all'art. 2230 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e violazione per quanto di ragione dell'art. 345 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). I ricorrenti evidenziano che la Corte d'appello ha riconosciuto la sussistenza di un patto di quota lite sull'unico rilievo della commisurazione del compenso all'utile patrimoniale che avrebbe ottenuto il mandante. A escludere la sussistenza di un patto di quota lite, invece, sarebbe stato sufficiente verificare come questo sia intercorso con persona diversa dal titolare dei diritti "oggetto" dell'attività professionale

dell'avv. Tullio e come questa non sia stata di patrocinio, ma attività di studio, ricerca e consulenza, diretta a portare a termine una compravendita. La Corte d'appello, inoltre, non avrebbe valutato che il mandato conferito al legale prevedeva il diritto al compenso solamente se fosse stato raggiunto l'obiettivo stabilito, di modo che, essendo l'obbligazione a carico del professionista non più di scopo, ma di risultato, tale mandato esulava da quello tipico alle "liti", dovendosi piuttosto qualificare come "mandato professionale", rispetto al quale la determinazione del compenso, proprio perché dovuto solo se e in quanto realizzato lo scopo, non può mai integrare un patto di quota lite (Cass. 11 gennaio 2010, n. 230). I ricorrenti rappresentano che il proprietario, Tiberio diede incarico all'agente immobiliare Giovanni T con il contratto denominato di mediazione dell'11 novembre 1977 di procedere a proprie spese: a) alla esatta ricognizione della sua proprietà, b) alla individuazione delle parti ricomprese nella zona indicata dagli strumenti urbanistici come area interessata alla legge 167 del 1964 per la costruzione di case popolari c) alla individuazione dell'area rimasta libera e di quella occupata a qualunque altro titolo da altre persone, con la precisazione che le relative spese sarebbero state a carico dell'agente immobiliare e, quindi, che il compenso a questo spettante avrebbe ricompreso anche quello dovuto al tecnico e al legale che sarebbero stati nominati. L'incarico, pertanto, espressamente prevedeva che l'agente immobiliare potesse nominare tecnici e legali sopportandone personalmente le relative spese, stabilendo che la provvigione spettante all'agente immobiliare comprendesse anche il compenso dovuto ai tecnici e ai legali che avrebbe nominato.

Il patto intervenuto tra l'avv. e il suo cliente, l'agente immobiliare ha avuto per oggetto la determinazione a

forfait del compenso dovuto per un'attività professionale, di studio, ricerca e consulenza, che nulla aveva a che fare con una controversia, neppure in via ipotetica. La pattuizione del compenso del professionista in misura percentuale, secondo quanto prospettato, è conseguenza del fatto che l'attività da questo svolta era collegata funzionalmente a una mediazione, che è remunerata a provvigione, e come questa il mandato conferito al legale prevedeva il diritto al compenso solo se e in quanto si fosse addivenuti alla compravendita. L'opera commissionata e svolta dal professionista sarebbe stata quella di assistere una parte nella stipula di un contratto di compravendita, risolvendo, per la parte di sua competenza, le problematiche che non permettevano al proprietario e al suo mediatore di addivenirvi, e la sua remunerazione era condizionata al raggiungimento dell'obiettivo.

Si evidenzia, inoltre, come lo stesso tariffario forense prevedeva all'epoca per l'attività stragiudiziale non contenziosa, proprio con riferimento alla redazione e assistenza nei contratti (anche quelli di compravendita), la determinazione del compenso in misura percentuale al valore del contratto (voce n. 1, lett. f), del tariffario stragiudiziale).

1.1. - I ricorrenti contestano altresì la pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte d'appello in ordine all'inquadramento della pretesa nello schema contrattuale della mediazione, in violazione dell'articolo 345 c.p.c. sul divieto in appello di *jus novorum*. Secondo i ricorrenti, affermare che l'attività professionale (di studio, ricerca e consulenza si legge in citazione e nell'appello) fosse collegata, anzi prodromica a una mediazione, al fine di "sfuggire" alla eccepta nullità della clausola che determinava il compenso in misura percentuale, non equivale a fondare la domanda di pagamento del compenso su di

un'attività di mediazione. La *causa petendi*, anche sotto tale profilo, è sempre da ravvisarsi nell'opera professionale svolta dall'avvocato, richiedente particolari conoscenze tecnico giuridico, e non nell'attività di mediazione, che è stata svolta dal mandante dell'avvocato.

1.2. - Il motivo è infondato.

Il Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria ha evidenziato una doppia *ratio* concernente le ragioni del rigetto del gravame, sottolineando, da un lato, che la Corte d'appello ha ritenuto nel caso di specie esservi un patto di quota lite e che, dall'altro, i giudici del gravame hanno ritenuto che la parte non abbia provato lo svolgimento effettivo di un'attività professionale che desse diritto al compenso.

Al di là della questione della legittimità del patto di quota lite concernente l'attività stragiudiziale tra l'avvocato e il cliente, il cui divieto era sancito dall'art. 2233 c.c. (nella formulazione *ratione temporis* applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248) su cui la motivazione della Corte d'appello risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 luglio 1980, n. 4777; Cass. 20 gennaio 1976, n. 167, secondo cui la nullità, come patto di quota lite, colpisce qualsiasi negozio avente a oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico), i giudici del gravame, con motivazione adeguata – e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità alla luce della formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. anteriore alla riforma del 2012 – hanno ritenuto che nella specie non sia stato provato il compimento di un'attività professionale

u

così come rappresentata dall'appellante e che avrebbe dato diritto al pagamento di un compenso.

1.3. - Difettano di specificità le deduzioni concernenti la pronuncia di inammissibilità sulla *mutatio libelli*.

2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2230 c.c. e dell'art. 2233, comma 1 e 2, c.c., nonché dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Violazione per quanto di ragione degli artt. 1418 e 1419 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). I ricorrenti sottolineano che l'eventuale nullità della clausola diretta a determinare il compenso spettante all'avvocato per la sua opera professionale, non travolgerebbe comunque il diritto al compenso, sacrificandolo del tutto.

La Corte d'appello, pur ravvisando un patto di quota lite, riconosciuta l'attività professionale e intellettuale svolta dall'avvocato, avrebbe dovuto determinare il compenso a questo spettante secondo i criteri suppletivi dettati dall'art. 2233 c.c. (tariffe, usi e comunque in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione). Si contesta, al riguardo, che non sarebbe stata offerta prova dell'attività svolta dal professionista, così come ritenuto alla Corte d'appello. Quest'ultima, tuttavia, non si sarebbe avveduta del fatto che il mandato era stato portato a termine, visto che la compravendita cui questo era finalizzato era stata conclusa e il mediatore aveva incassato la provvigione che, per espressa pattuizione tra le parti, comprendeva anche le spettanze del legale. Sarebbe inoltre pacifica la piena e regolare esecuzione del mandato, riconosciuta implicitamente da controparte che non l'ha contestata, lamentando unicamente la nullità del patto che aveva determinato la misura del compenso e che il compenso fosse stato già corrisposto dal Comune di Giulianova. Riguardo a

u

quanto ricevuto dal Comune, la documentazione dimostrerebbe che il compenso riguardava la diversa attività di patrocinio in tre distinti giudizi civili instaurati successivamente - nel 1985, nel 1986 e nel 1995 - dinanzi al Tribunale di Teramo e aventi a oggetto l'inadempimento al contratto di cessione delle aree da parte della stessa amministrazione comunale.

2.1. - Il motivo è infondato.

La nullità del patto di quota lite non concerne l'intero accordo, ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. per cui, se l'attività professionale fosse stata portata a compimento questa avrebbe dovuto essere liquidata secondo il rinvio alle tariffe professionali.

La Corte d'appello, con apprezzamento sottratto al giudizio di legittimità in quanto sorretto da una specifica motivazione, ha ritenuto non provato lo svolgimento dell'attività professionale che sarebbe stata svolta dall'avv. mentre deve escludersi la mancata contestazione della pretesa azionata sulla base di quanto risultante dalle emergenze processuali (tra cui la comparsa di costituzione in primo grado dei convenuti).

3. - Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 2041 c.c., anche in relazione all'art. 1418 c.c. e all'art. 1419 c.c. La nullità ex art. 2233, comma 3, c.c. per illiceità della causa, ravvisata nel caso di specie, investirebbe solo ed esclusivamente la clausola che ha determinato il compenso, realizzando questa un patto di quota lite, ma non già l'intero mandato conferito al legale. Di conseguenza, il legale che ha svolto l'attività professionale, in virtù di un regolare mandato, non potrà pretendere il compenso come determinato mediante il patto di quota lite, ma avrà azione per ottenere, se non il compenso, almeno l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., con riferimento alle spese sopportate per portare a termine tale

mandato. I ricorrenti evidenziano che l'avv. ha versato all'agente immobiliare la metà dell'importo da questo corrisposto all'ingegnere (a titolo di compenso per l'attività da questo svolta in suo favore (scrittura privata 31 ottobre 1980 tra l'avv. e Giovanni ove si dà atto del versamento operato dall'avv. in favore dell'agente immobiliare Giovanni di suddetta somma).

3.1. - Il motivo è fondato limitatamente alla mancata ripetizione dell'indebito riguardo alle somme che i ricorrenti assumono essere state versate dal *de cuius*.

Dall'esecuzione di un contratto nullo può derivare il diritto all'indennizzo per arricchimento indebito ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l'arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell'altra (Cass. 17 maggio 2007, n. 11461; Cass. 30 gennaio 1990, n. 638).

Come precedentemente evidenziato, la nullità del patto di quota lite non determina l'invalidità dell'intero accordo e se vi è stato uno spostamento patrimoniale non giustificato, con riferimento all'avvenuto pagamento della somma all'ing. -
come peraltro ipotizza la stessa la stessa Corte d'appello per inciso - può esserne richiesta la ripetizione.

La Corte d'appello dovrà quindi verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se l'avv. abbia effettivamente versato all'agente immobiliare la metà dell'importo da questi corrisposto all'ingegnere (a titolo di compenso per l'attività svolta in suo favore.

4. - La sentenza impugnata è cassata in relazione al terzo motivo. La causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di L'Aquila, che la deciderà in diversa composizione.


Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 18 gennaio 2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente




Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 30 LUG. 2018


Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI